

*Diritto di correzione e violenza domestica.
Il tracciato delle fonti storico-giuridiche*

Simona Feci*

Ricevuto 11 giugno 2025 – Accettato 18 giugno 2025

Sommario

Il saggio offre una messa a fuoco del diritto di correzione come istituto del diritto medievale e moderno su cui l'autorità del capofamiglia fa leva per governare il nucleo domestico e assicurarne l'ordinato funzionamento e come dispositivo la cui disciplina pubblica regola il confine tra l'uso della forza legittima e l'esercizio abusivo di essa. In particolare, l'analisi s'incentra sul modo in cui lo *ius corrigendi* o *castigandi* è declinato nell'ambito del rapporto tra i coniugi attraverso una ricognizione delle fonti penali e civili prodotte in due momenti diversi ma correlati della storia delle normative operanti nella penisola: la stagione, eminentemente medievale, dello *ius proprium*, e la fase delle codificazioni, a cavallo tra XIX e XX secolo.

Parole chiave: diritto di correzione, violenza coniugale, storia del diritto, storia della famiglia, diritto di famiglia, diritto penale della famiglia.

Right of correction and domestic violence. A path in historical legal sources

Abstract

This essay focuses on the right of correction as an institution of medieval and modern law. It is a mechanism used by the head of the family to govern the house-

* Università di Napoli L'Orientale. simona.feci@unior.it.

hold and ensure its orderly functioning. It is also a mechanism whose public regulation defines the boundary between the legitimate use of force and its abuse. The analysis particularly examines how the *ius corrigendi* or *castigandi* is applied in the context of the relationship between spouses, reviewing criminal and civil sources from two distinct yet related periods in Italian legislative history: the medieval era of *ius proprium* and the codification phase at the turn of the 19th and 20th centuries.

Keywords: right to correct, marital violence, history of law, family history, family law, criminal law and family.

Il tema della violenza di genere è stato oggetto di intense ricerche storiche negli ultimi dieci anni. L'opportunità di investigare il passato è apparsa necessaria proprio a partire dalle domande che la tragica contabilità dei femminicidi e le vicende di cronaca su abusi, maltrattamenti e discriminazioni hanno sollevato nell'ambito del dibattito pubblico. Spesso percepita come una emergenza della contemporaneità, frutto quindi di fenomeni sociali e culturali molto recenti e allarmanti, la violenza di genere ha invece una lunga storia alle spalle e, in ragione di ciò, interroga in profondità le traiettorie di trasformazione, plurisecolari e non sempre lineari, che hanno investito la famiglia, il potere, la costruzione sociale e culturale dei generi¹.

In questo contributo, vorrei proporre una messa a fuoco del diritto di correzione come istituto su cui l'autorità del capofamiglia fa leva per governare il nucleo domestico e assicurarne l'ordinato funzionamento e come dispositivo la cui disciplina pubblica regola il confine tra l'uso della forza legittima e l'esercizio abusivo di essa. In particolare, l'osservazione converge sul modo in cui lo *ius corrigendi* o *castigandi* è declinato nell'ambito del rapporto tra i coniugi² e lo scrutinio delle fonti concerne due momenti diversi ma correlati della storia delle normative operanti nella penisola: la stagione, eminentemente medievale, dello *ius proprium* e la fase delle codificazioni, a cavallo tra XIX e XX secolo.

Questo reperto – lo *ius corrigendi* applicato alla relazione coniugale – appartiene a un passato che, dal punto di vista storico-giuridico, si è esaurito nel 1956. Allora, infatti, la Corte di cassazione asseriva in modo fermo e incontrovertibile che «al marito non compete nei confronti della consorte un potere correttivo»³. Ma un certo orientamento della dottrina, ancora in quel torno di

¹ Limite i riferimenti a Cavina (2014); Feci e Schettini (2017); Feci e Schettini (2024).

² Per quanto attiene al «potere del padre» sui figli, rinvio a Cavina (1995); Massironi (2015).

³ Pisapia (1957) p. 421: Cass. pen. 22 febbraio. n. 1956, «l'art. 571 c.p. non è applicabile

anni, inclinava su posizioni favorevoli alla liceità di condotte coattive⁴. La consacrazione del principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi nell'articolo 29 della Carta costituzionale non aveva escluso il riconoscimento in capo al marito di un primato che, seppur da intendersi *inter pares*, doveva assicurare unità di indirizzo alla compagine familiare⁵. Tornerò in conclusione su questo approdo. Intanto introduciamo le fonti medievali.

1. La disciplina dell'esercizio della violenza intrafamiliare si rinviene principalmente in due aree di norme statutarie⁶. Una è incentrata sulla liceità dell'impiego della forza entro l'ambito domestico e sull'azione nei confronti delle condotte eccessive. L'altra è relativa agli effetti dei maltrattamenti usati dal marito nei confronti della moglie sui loro rapporti patrimoniali.

Il primo e consistente tipo di norme, affidato ai libri *de maleficiis*, rende manifesta la distinzione che corre tra l'aggressività esercitata tra soggetti estranei, catalogata in fattispecie anche molto dettagliate e corredate da puntuali previsioni di pena, e quella che coinvolge individui appartenenti al medesimo lignaggio o al nucleo di coresidenti, da intendersi nell'accezione più ampia di *familia*.

Occorre ricordare che le controversie che sorgono tra parenti per motivi di interesse sono spesso affidate a una regolamentazione arbitrare, all'obbligo di una risoluzione mediante un compromesso, a una procedura peculiare⁷. Pure nell'ambito delle offese, al gruppo parentale è riservato uno spazio di autonomia e di impunità, cioè di non ingerenza dell'autorità pubblica e di immunità dalle sanzioni previste in via ordinaria.

Ad esempio, ad Albenga alla fine del Duecento (1288) III, 35 si determina

«Ut non fiat condempnatio de rixa inter propinquos. Potestas non teneatur nec possit punire nec condempnationem facere de altercatione seu rixa vel percussione, que fuerit inter aliquos vel aliquas qui vel que sibi attineant usque in tercium vel

al marito che percuote la moglie, in quanto al marito non compete nei confronti della consorte un potere correttivo, che sarebbe in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in cui è consacrato il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi».

⁴ Per un quadro critico di quelle posizioni, da cui si discosta, v. Pisapia (1953) pp. 722-724.

⁵ Sulla questione che concerne il secondo comma dell'art. 29: «Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», v. Caporrella (2010), con rinvio a Canosa (1978) pp. 126-143.

⁶ Sulla fonte e la storiografia più recente, v. Lo Schiavo (2017); Lett (2019).

⁷ Rinaldi e Serra (1913) p. 180; Gualazzini e Solazzi (1952) p. 232; Braidi (2002) pp. 924-927.

quartum gradum, secundum quod decreta distingunt; si concordati fuerint infra dies XV, non possit potestas inde condemnare. § Excepto pro homicidio vel amissione membri, in quo casu vel casibus possit moderare condemnationem suo arbitrio»⁸.

Una rubrica di tenore analogo ricorre anche nei più tardi statuti di Ferrara (1567) III, 26:

«Quod commorantes in eadem domo, ad invicem rixantes non possint puniri. Statuimus quod si parentes, filii, vel fratres, mulieres et familiares, vel alii cohabitantes omnes in una domo et ad unum panem et vinum invicem commorantes verba inter se habuerint vel se iuxta vulgare sgramignaverint vel se percusserint, in nullo condemnari et puniri possint, si concordet fuerint de praedictis».

La rubrica, tuttavia, assume l'esistenza di un diritto di correzione, previsto nel capitolo immediatamente precedente (III, 25), e di una correlata gerarchia di autorità tra i soggetti,⁹ sicché vale a meno che non

*«fuerit filius qui patrem vel avum, matrem vel aviam vel quemlibet ascendentem verberaverit, vel nurus socerum vel socrum, vel gener socerum vel socrum, vel uxor virum vel famulus aut famula dominum auto dominam, vel liberos eorum: in quibus ius commune et statuta servantur»*¹⁰.

La previsione di una vera e propria giurisdizione domestica attraverso il riconoscimento di uno *ius corrigendi* di cui è investito il *pater familias* è ampiamente diffusa¹¹. Così lo statuto trecentesco di Roma (1363) II, 88:

«Di coloro che correggono e fustigano i propri familiari. Chiunque potrà correggere e fustigare i propri familiari [*familiam suam*], cioè il padre nei confronti del figlio e del nipote nato dal figlio, il fratello nei confronti del fratello, lo zio paterno o il nonno nei confronti del nipote e degli altri familiari su cui esercita la propria

⁸ Costa Restagno e Piergiovanni (1995) pp. 331-332.

⁹ *Statuta urbis Ferrariae*, p. 127v, III, 25: «*Quod liceat verberare famulos, filios et uxores suas. Permittimus dominis, parentibus, patruis et maritis sibi servientes filios, nepotes ex fratres et alios descendentes verberare; et uxores suas et concubinas impune, dummodo modum castigationis non excedant. Quod iudicis arbitrio relinquimus attenda causa et qualitate criminis vel delicti*».

¹⁰ *Statuta urbis Ferrariae*, pp. 127v-128. Altri esempi, Dolciami Crinella e Paoli (1993), relativamente allo statuto di Sassoferrato del 1457, II, 56 «*De iniuriis et offensionibus inter consanguineos usque ad tertium gradum*».

¹¹ Pertile (1871) p. 309, n. 38.

autorità e che mantiene. E se al riguardo sarà stato presentato reclamo [*querela*], il Senatore e i suoi giudici non dovranno tenerne conto»¹².

Il testo, confermato successivamente in termini analoghi¹³, proclama il diritto di correzione nell'ambito del lignaggio patrilineare e più allusivamente nella cerchia dei coresidenti a carico del capofamiglia. Nessuna menzione viene fatta della causa che avrebbe provocato e richiesto l'intervento correzionale, né tantomeno di una misura entro cui esso deve contenersi. Solo la redazione del 1580 include un'integrazione proprio su questo punto: «*dummodo temperate et modeste*»¹⁴. Le fonti giustiniane, invece, avevano previsto che l'azione fosse moderata e giustificata *ex causa*¹⁵.

Dalle formulazioni del diritto statutario, eterogenee per ambito territoriale, cronologia e sfumature dei diversi testi¹⁶, emergono alcuni elementi ricorrenti meritevoli di attenzione.

Innanzitutto si sagoma lo spazio relazionale e fisico tutelato dall'intromissione del potere pubblico. Ciò si determina anche attraverso quelle norme che distinguono tra l'azione d'ufficio che compete al podestà o al magistrato e la procedibilità su *querela* di parte¹⁷.

Lo statuto di Bergamo (1353) coll. 9, 9 recita:

«*Quando scileat officium potestatis seu iudicis. Item statuerunt et ordinaverunt quod, si passus iniuriam vel aliquis ex ascendentibus vel descendantibus vel ex latere venientibus tal ex mascullo qual femenino sexu usque ad quartum gradum, et vir et uxor et socer et gener passi iniuriam, conparet coram potestate vel iudice maleficiorum, defferens accusam ante publicacionem testium et processus per officium factam, audiatuer, Et cesset officium potestatis seu iudicis. Et super ipsa accusa procedatur, actis et actitatibus prius per officium factis nichilominus valituris*»¹⁸.

¹² Uso la traduzione di Mendoza (2022). Sulla fonte, Notari (2020).

¹³ *Statuta et nouae reformationes* (1521-1523) II, 105.

¹⁴ *Statuta Almae Urbis Romae*, p. 697, II, 86.

¹⁵ C. 9, 14, pr. “*De emendatione servorum*” e C. 9, 15, pr. “*De emendatione propinquorum*”, in part. C. 9, 15, 1.

¹⁶ Per un confronto con gli statuti di inizio Duecento dell'area francese meridionale, Carbasse (2012); e per uno sguardo complessivo, Poutrin e Lusset (2022).

¹⁷ Sull'emersione di spazi d'intervento dei giudici cittadini, mi limito al classico lavoro di Sbriccoli (1998).

¹⁸ Forgiarini (1996) p. 195, coll. IX, 9. Nell'edizione del 1727, *Statuta Bergomi*, p. 291, coll. IX, 4: *In quibus casibus possit procedi per officium. [...] Et quod per officium non possit procedi in delictis seu percussionibus comissis per maritum in uxorem, nisi fuerint percussiones vel delicta in quibus mors sequatur vel sequi verisimiliter presumatur, vel ex quibus debilitatio membri facta fuerit*», cioè si menziona la sola relazione coniugale.

Lo statuto di Ancona (1566) III, 3 fissa l'azione del podestà e dei giudici dei malefici «*ne maleficia remaneant impunita*», ma determina al tempo stesso quei reati che, invece, sono rimessi all'azione di alcuni soggetti interessati: l'adulterio, l'incesto e lo stupro così come ogni «*iniuria*» commessa tra padre e figlio, avo e nipote, fratelli carnali, sorelle nipoti «*sive simul sive in diversis domibus habitent*» e cugini coabitanti e altri «*de familia*» coresidenti¹⁹. L'immunità non è illimitata ma contempla una soglia di gravità dei «*maleficia*», su cui tornerò a breve.

In questo spazio, dunque, si situa la comunità familiare intesa come nucleo di coresidenti «a uno pane e uno vino»²⁰ e insieme di soggetti nei confronti dei quali il *pater familias*, il *dominus domus* esercita la sua potestà: i componenti del lignaggio e del nucleo domestico, la moglie, il personale di servizio, investendo anche la relazione tra maestro e apprendista, tra docente e allievo²¹. È uno spazio di eccezione dalla disciplina sanzionatoria ordinaria, cioè che vale quando le offese sono commesse a danno di estranei.

Lo leggiamo anche negli statuti di Firenze (1355) III, 38:

«Di coloro che sono excettati dalle pene de' maleficii. In tutte le offensionii si excettano dalla pena queste persone: padre o madre che farà offesa al figliuolo, il marito alla moglie, lo signore o la donna al vassallo o al fante o alla fante, lo maestro al discepolo o il fratello carnale o lo zio dal lato di padre al fratello carnale o al nepote dal lato di padre o alla [serocchia o nepote] dal lato di padre o il fratello del'avolo al nepote; le predette cose non abbiano luogo se fia commesso grave maleficio tra li predetti. Et le predette cose non abbiano luogo quando [alcuno occuperà] o per forza entrarà in casa o possessione altrui o contradierà ad alcuno il lavoro d'alcuna possessione o l'abitazione d'alcuna casa»²².

Nel rubricario dello statuto duecentesco di Spoleto, oggi scomparso, si rinvencono le seguenti: II, 21 («*quomodo procedatur super maleficiis inter familiares commissis*»), II, 52 (sulle percosse al padre e alla madre), III, 37 (percosse del padre al figlio), Antonelli (1962).

¹⁹ *Constitutiones sive statuta*. Anche Forlì, Rinaldi, Sella (1913) p. 207: «*Non possint etiam inquirere de aliqua iniuria facta sine armis fereis et sine multa sanguinis effusione et sine membrorum vel partis membri mutilatione vel debilitatione comissa per matrem, patrem vel avum in filios vel nepotes vel neptes, per maritum in uxorem, per fratres inter se ad invicem, per magistrum in dissipullos vel per aliquos ad invicem cohabitantes in eadem familiam insimul vel inter minores duodecim annos inter se ad invicem vel in similibus casibus.*».

²⁰ Per Forlì, cfr. Rinaldi e Sella (1913) p. 197: «*quoscumque in eadem domo et ad communem vitam et dispendium commorantes, nec etiam inter alias personas domesticas coniunctas vel affines et ad unum comune dispendium in una domo et familia commorentes.*».

²¹ Per quanto riguarda il rapporto di apprendistato, rinvio a Caracausi (2014).

²² Bambi, Salvestrini e Tanzini (2023) p. 323; ribadito in Azzetta (2001) pp. 180-181, 29 ag. 1356, *Ordini fatti da Schiatta Ridolfi per reprimere omicidi e malefici*: «Salvo che le predette cose o alcuna d'esse che di sopra si dispongono non abbiano luogo né si stendano nelle condannagioni che seguissoro per l'offensionii predette che per inanzi si commettersoro per

A Lucca, dopo aver regolato “Degli delitti fra gli congiunti” (1539) IV, 219, si determina (1539) IV, 220:

«Che ciascheduno possi correggere e battere la famiglia sua senza pena. Statuimo che ciascheduno possi la moglie, figliuoli, nipoti, famigli, e serve, e altri di sua famiglia battere, ferire, percuotere e castigare senza pena, in modo però che non gli uccida e non gli indebelisca membro»²³.

È un indirizzo unidirezionale di uso della forza, giacché, invece, le offese rivolte verso il padre e la madre sono riprovate come temerarie e nefande e punite severamente, così come tutte le forme di insubordinazione verso gli ascendenti e i superiori²⁴.

La diffusione geografica delle norme che riconoscono la potestà di correzione e castigo è ampia: si spazia dall'Italia centrale, agli statuti di centri

padre o madre in suoi discendenti per linea masculina, o per fratello in fratello o serocchia carnale, o per lo zio nel nepote o per lo nepote nel zio, o per lo maestro nel discepolo, o per lo signore o per la donna in fante o fantesca, balia o cameriera». Cfr. anche Statuti della Repubblica fiorentina (1999) p. 177, III, 23: *De hiis qui exceptantur a penis maleficiorum. In omnibus offensionibus et penis exceptantur hee persone ad invicem a pena: scilicet si pater vel mater filio fecerit vel vir uxori, vel e converso, domina vel dominus vassallo, vel si dominus vel domina famule vel famulo suo fecerit, vel magister discipulo vel frater carnalis vel patruelis fratri carnali vel patrueli vel sorori, patruus vel avunculus nepotibus, vel e converso, eo intellecto quod si fuerit grave maleficium puniantur. Et si homicidium fuerit inter dictas personas, sive sit porrecta querimonia sive non, puniantur. [...]*». Sul fenomeno dei volgarizzamenti degli statuti, v. Salvestrini, Tanzini (2015).

²³ Statuti della città di Lucca. Caprioli (2008): lo statuto di Rieti p. 166-167, III, 2, afferma che è lecito «*parentibus filios et nepotes, filias et neptes, magistris discipulos, fratri fratrem vel sororem carnales et consobrinum natum minorem in eadem familiam existentem, patruis et avunculis nepotes vel neptes, marito uxorem, domino famulum seu famulas verberare et corrigere*».

²⁴ Lo statuto di Abbadia San Salvatore, v. Ascheri e Mancuso (1994) pp. 222-223, III, 78: «Della pena di chi perquote il padre o la madre. Qualunque in tanta diabolica e nefanda temerità caderà, che presuma inferire le dispietate mani nel padre o madre, se con mano vota alcun di loro havessse, senza effusione di sangue, percosso per il signor Podestà o suo Vicario sia posto alla corda o vero tortura, e con effetto le sia date tre tratte di corda» e a seguire altre modalità di offesa e conseguenze penale. Anche Statuti della città di Lucca, IV, 218: Della pena di chi offendesse el padre o la madre ovvero altri ascendenti. Lo statuto cinquecentesco di Chianciano, Dani e Rondoni (2014) pp. 200-201, III, 40: “Della pena delli figlioli che offenderano il padre o la madre” e la successiva III, 41 dedicata “a che modo si punischino i maleficii intra li congiunti commessi. della pena del parricidio, matricidio o fratricidio”.

liguri come Sarzana (1269) p. 38²⁵, veneti come Ceneda (1339) III, 18²⁶ o Adria (1442) III, 27²⁷ e piemontesi²⁸, per richiamare solo alcuni esempi.

Come è già apparso dalla lettura delle fonti, le normative contemplano forme di graduazione nell'azione che le autorità possono intraprendere su richiesta dell'offeso così come una tassonomia degli effetti prodotti dalla condotta correzionale. Infatti, la forza muscolare impiegata nella disciplina deve rispettare un parametro di «moderazione» e astenersi dal provocare lesioni, effusione di sangue, danni permanenti al soggetto passivo e, naturalmente, il suo decesso.

È in questi termini che si deve intendere quel requisito come illustra chiaramente lo statuto di Teramo (1440) III, 21: «*moderate... videlicet sine armis et sine sanguinis effusione*»²⁹.

Lo statuto di Cividale (1378) 34 ricapitola attentamente la classificazione degli atti consentiti:

²⁵ Podestà (1893) p. 40: «*Domini vel domine non teneantur, si suos verberaverint servientes, seu discipulos, vel uxores, vel filios, vel aliquem de familia eorum modica castigatione et concessa ab iure tantum, penam vel bannum substinere. Si autem aliter verberaverint vel percusserint, condemnentur per condemnatores eorum arbitrio, secundum personarum et negotii qualitatem*».

²⁶ *Statuta Cenetae*, III, 18: «*Si quis verbaverit seu percusserit uxorem suam, filium, filiam, nepotem, vel neptem seu quemuis in eius potestate existentem, vel familiam, non teneatur ad aliquam penam vel bannum, nisi percussus, vel percussa membrum perdidit, vel ipsam inutile factum fuerit ex percussione predicta. Salvo quod teneatur eum vel eam facere mederi, si opus fuerit*».

²⁷ Pertile (1871) p. 309, n. 38: «*Patres possint impune verberare filios, et mariti suas uxores, et concubinariii suas concubinas quas tenerent in domo, dummodo eas non occidant et trecias incidant, salvo quod si sanguinem fecerint cum manibus vel cum baculo, vel facienda eas cadere in terram*»

²⁸ Torino (1360) v. Sclopis (1838) col. 713: «*De corrigendo familiam suam, et verberando sine poena. Item, quod liceat cuicumque corrigere familiam suam, etiam verberando, sine poena, si non percuteret de gladio, ita quod vulnus faceret. Appellatione familiae uxor, nurus continentur, et filii, et bubulci, et scutiferi, canaverii, pedissequa, bayula, et alii mercenarii, sorores, et fratres*»; Asti in Pertile. Lo statuto di Acqui (1618) III, 26 prevede un capitolo, immediatamente seguente a quello dedicato a ferite e percosse con sangue, di esplicita eccezione: *Ut vocat impune causa corrigendi modice percuttere. Excipiantur tamen maritus qui uxorem, pater qui filios vel nepotes aut quivis alius, qui propinquos usque ad quartum gradum iuris canonici; item tutor vel curator qui pupillum vel adultum masculum vel feminam, quorum tutelam vel curam haberet; item et dominus qui famulum aut pedissequam secum stantes, aut rector scolarium qui pueros aut alium magister qui artem aliquam adiscentes, causa corrigendi, modice percusserint quibus id facere liceat impune*», *Statuta civitatis Aquarum*.

²⁹ Savini (1889).

«Dei padri di famiglia che castigano la loro servitù ferendo o sferzando la medesima. Il padre di famiglia che avrà sferzato o ferito o colpito in qualsiasi altro modo la servitù, a lui soggetta in ragione della patria potestà [*familiam suam sibi subiectam ratione patrie potestatis*], non incorra in alcuna pena a seguito delle percosse e delle ferite anzidette, salvo il diritto del dominio della città nel caso che, per effetto di tali percosse o ferite, sia sopraggiunta la morte. Se invero il padre di famiglia con una mano, i piedi o un bastone avrà colpito o picchiato senza effusione di sangue il servo o il domestico suo che, in cambio di una somma, vive con lui, per questo in nessun modo sia condannato; ma se lo avrà ferito con un bastone o armi fino a provocare fuoriuscita di sangue, sia condannato alla metà della pena nella quale incorrerebbe se avesse offeso un altro»³⁰.

Nel percuotere che accompagna l'azione disciplinare, dunque, è permesso di agire a mani nude e aperte, con la fune o la verga, mentre si respinge l'uso del bastone, di armi proprie da taglio e anche improprie³¹. È comunque previsto che coloro che godono di maggiore preminenza abbiano margini di esercizio più ampi. Lo statuto di Chianciano (1544) III, 41 distingue nei comportamenti il maggior rigore consentito al «padre, la madre o alcuno altro ascendente» (che «con ferro, over senza ferro, *etiam* con effusione di sangue» possono operare la correzione, purché non ne derivi morte, mutilazione o frattura di ossa), o al maestro e quei

«maleficii ... commessi etiam senza ferro et senza effusione di sangue non intervenendo morte o debilitatione di membro o mutillatione infra fratelli carnali consobrini, cognati, agnati, infra il do, et nepote, infra el marito et moglie o qual si vogli altra coniuncta persona, etiam per affinità fino al quarto grado secondo la raggione canonica, over che fussero insieme in la medesima casa over familia, over con ferro o senza effusione di sangue»,

rispetto ai quali la parte lesa può sporgere querela e dare avvio a un procedimento giudiziario³². Lo statuto di Teramo (1440) III, 21 autorizza i mariti

³⁰ Benatti (2005).

³¹ Todì, cfr. Ceci, Pensi e Schupfer (1897) p. 60, I, rubr. 89: «*Et in omnibus supradictis intelligatur quando vacuis manibus offenderetur [...] Si vero alias offendatur, puniatur ut in aliis maleficiis puniretur [...]*».

³² Dani e Rondoni (2014) pp. 200-201. A Lucca (1539) cap. 220: «Che ciascheduno possi correggere e battere la famiglia sua senza pena. Statuimo che ciascheduno possi la moglie, figliuoli, nipoti, famigli, e serve, e altri di sua famiglia battere, ferire, percuotere e castigare senza pena, in modo però che non gli uccida e non gli indebelisca membro, et di tali percosse e ferite nessuna denuncia si facci per alcuno consolo e procedere non si possi in modo alcuno per alcuno ufficiale, se già seguita non fusse la morte della persona ferita, nel qual caso procedisi dello homicidio e similmente si proceda della debilitatione del membro se già la persona

«*ex causa* – cioè in presenza di un comportamento della moglie che rende opportuno l'intervento correttivo – *verberare uxores etiam cum fustibus et effusione sanguinis sine aliqua pena*», consentendo un'exasperazione del rigore rispetto a quanto sia previsto nei rapporti con altri familiari e sottoposti contemplati dalla norma³³.

Di fronte alle conseguenze più gravi e letali, la giustizia pubblica interviene e l'autore dell'abuso è condannato alle pene ordinarie. In tal modo, si fissa un limite all'esercizio della giurisdizione domestica e il confine tra *vis licita* e *illicita*, cioè quella che il contesto specifico intende come «violenza», nel mentre si determinano altre ipotesi di condotta illecita che implicano anche relazioni familiari come il carcere privato e forme di impunità o attenuanti come l'omicidio che occorra in caso di adulterio³⁴.

Un ulteriore aspetto che è opportuno richiamare riguarda l'esplicitazione della natura correzionale del ricorso alla forza, presente in numerose rubriche. La redazione di Ascoli Piceno (1377) III, 7 recita:

«De li patri et de li signori overo patroni et de li magistri da non punirese et similmente de li conjuncti in secundo grado et de li mariti. Statuemo che, se el patre bacesse li figlioli overo lu signore et patrone li pactuali overo quilli che lu serve, li magistri li discipuli, lu marito la moglie overo lu conjuncto per fine in secundo grado, per occasione de correptione overo per paternale, signorile, patronale, magistrale overo maritale affectione, non siano puniti et contra de loro per la dicta occasione non se possa fare processo. Et se fosse facto, non vaglia ipso iure»³⁵.

L'«*affectio coniugalis*», qui richiamata, assume un significato differente sia dal sentimento che rientra nelle aspettative del matrimonio contemporaneo, sia dalla volontà di costituirsi in rapporto duraturo che era a fondamento del matrimonio romano. Con la lettura fornita da alcune decretali di Alessandro III, Clemente III e Innocenzo III, infatti, l'espressione intende «una disposizione attiva che gli sposi devono coltivare» e una condotta che rinnova quella volontà espressa nel momento in cui l'unione è stata celebrata³⁶.

Nelle redazioni statutarie, in ogni caso, è costante il silenzio circa il nesso di necessità che dovrebbe intercorrere tra l'intervento correttivo e la condotta

offesa non vole che l'offendente fosse assoluto, nel qual caso l'ufficiale procedente della debilitatione del membro sia tenuto assolvere quel ditto in tal modo delinquente». *Statuta urbis Ferrariae*, p. 127v, III, 25: «*Permittimus (...) dummodo modum castigationis non excendant*».

³³ Savini (1889) p. 121.

³⁴ Sul carcere privato, v. Cicerchia (2010); Ferrante (2014); Boari (2007).

³⁵ Zdekauer e Sella (1910) p. 83; cfr. anche p. 52, II, 44 sul procedimento sommario nelle liti civili tra congiunti, consanguinei e affini.

³⁶ Noonan (1967) p. 500; per la violenza nel matrimonio romano tardo-antico, Neri (2016).

del soggetto passivo, una condotta cioè che abbia fornito buone ragioni (*ex causa*) per suscitare, e dunque meritare, quelle severe misure disciplinari.

2. Portiamo ora la nostra attenzione sulla relazione coniugale. Come abbiamo visto, la correzione maritale è inclusa nella giurisdizione domestica in molte redazioni. Lo statuto quattrocentesco della località toscana di Abbadia San Salvatore dettaglia “Di quali malefittii non si pone pena”³⁷ e nella rubrica successiva, intitolata “Della mitigazione della pena per ragione delle persone”, ribadisce il contenuto specificando anche:

«E se il marito batterà o vero perquoterà con qualunque cosa eccetto ferro o altra generatione di metallo, fuora d’homicidio o perdizione o mutilatione di membro alcuno, della detta percussione o vero battitura nessuna pena si dia come sopra s’è detto; ma se con ferro o generatione di metallo perquoterà o farà effusione di sangue o vero se di qualunque percussione membro alcuno perderà o si mutilerà, sia condannato come dovesse essere condannato se un altro havesse percosso»³⁸.

L’esperienza della violenza coniugale trova eco, però, anche in altre norme dei *libri maleficiorum*: in particolare, nelle disposizioni riguardanti l’abbandono della casa coniugale da parte della moglie e le sanzioni previste per la fuggiasca che abbia trovato ricetto presso estranei o familiari (dunque senza che si prefiguri l’adulterio) e per coloro che le abbiano prestato soccorso contro la volontà del marito, nonché i termini della sua restituzione al consorte³⁹. Lo statuto di Rieti (III, 18) è al riguardo particolarmente puntuale. Prescrive alle mogli di «*reverenter et honeste stare, morari et habitare cum maritis, et non recedere vel se absentare ab eis vel de domo ipsorum*» ed elenca le pene a cui altrimenti si espongono elle e i loro complici. Ma detta

³⁷ Ascheri e Mancuso (1994) 193, Dist. III, 10.

³⁸ Di seguito poi si aggiunge «E se sarà alcun parente fino al terzo grado di ragion civile, fra loro si diranno parole ingiuriose o vero si faranno percossioni di mano vota che non sia per seguirne morte o rottura di membro, di tali parole o percosse, come sopra si è detto, non si dia alcuna pena come nel precedente capitolo. Ma se in altro modo fra loro si batteranno e si perquoteranno che commetteranno malefittio o ingiuriosa cosa, con furore o morte o rottura di membro o inondatione di sangue o perdizione d’un membro, sieno condannati alla metà della pena che dovessero esser condannati se un altro non congiunto, di simile ingiuria o malefittio havesse offeso», ivi, pp. 193-194, Dist. III, 11. Cfr. Dani (2015) p. 304.

³⁹ Podestà (1893) p. 48; Sarzana (1269): «(...) *Et si contigerit quod aliqua mulier habens virum in Sarzana, vel filia alicuius hominis de Sarzana, fugam fecerit, vel recesserit, vel iverit ad domum alicuius de Sarzana, ille ad cuius domum iverit sive fugierit, teneatur eam non tenere, postquam denunciatum fuerit ei a viro vel patre, ultra unam diem; et qui contrafecerit perdat libras x ianuenses*».

anche le condizioni per il ricongiungimento al coniuge, il quale presti «*idonea cautione de non offendendo eandem mulierem, si de ipso marito mulier dubitaret legitime, si potestati videbitur convenire*». Come si era aperto con un precetto indirizzato alle mogli, così il capitolo si chiude con un monito rivolto ai mariti: «*Mariti quoque cum eorum uxoribus honeste morentur et vivant, easque bene et caritative tractent, ut non habeant materiam discedendi ab eis*».⁴⁰ La severità dello statuto nei confronti della fuggitiva è, dunque, mitigata dal riconoscimento del rischio che i mariti ricorrano a modalità improprie e illecite di esercizio della loro autorità e del diritto di correzione, cioè pongano in essere «*mali trattamenti*» a danno e pericolo della moglie⁴¹.

Sulla scorta di questa e di altre compilazioni statutarie, veniamo pertanto al secondo nucleo di norme, che riguarda le conseguenze patrimoniali a cui va incontro il *pater familias* che esercita violenza o addirittura uccide la moglie o la nuora senza una giusta causa, al di là dunque dello *ius castigandi*. Sono disposizioni rinvenibili nei libri che trattano del diritto civile e regolano i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

In area toscana, lo statuto di Montepulciano (1337), fortemente tributario a quello di Arezzo del 1327, recita:

«Chiunque cacci sua moglie o la nuora o la maltratti senza giusto e apparente motivo, che sia marito o suocero (un suocero che ha avuto la dote) e non la accolga e la tenga con sé, nel modo in cui chiunque deve accogliere e trattare la moglie e la nuora, e se richiesto dalla stessa moglie o da qualcuno dei suoi parenti non la soddisfi, secondo le valutazioni del podestà o del giudice, entro dieci giorni da contare da quello della richiesta, con l'impegno di trattarla bene, lei e le sue cose (sotto pena di una sicura multa in caso contrario), costui per tale comportamento dovrà restituire alla donna stessa la sua dote. E nondimeno dovrà passarle gli alimenti secondo le sue possibilità economiche e la sua condizione sociale, se i proventi della dote non bastano agli alimenti o se non avesse ricevuto nessuna dote. E anche nel caso che sia

⁴⁰ Caprioli (2008) pp. 184-185, III. 18: «*De pena receptantium uxorem alicuius in domo*». Il titolo che nell'edizione a stampa cinquecentesca diviene: «*Quod uxor non recedat de domo mariti et de poena receptantium vel retinentium eam*».

⁴¹ Caprioli (2008) pp. 184-185, III. 18: «*Excepto quod si uxor de voluntate patris sue consanguineorum suorum si patrem non habeat, vel alia legitima causa non moretur cum viro*». A Genova, nei confronti della moglie fuggitiva, si prevede «che se il marito fosse pazzo, o furioso, o che la trattasse tanto male che senza pericolo di vita non potesse stare con esso lui non cada la donna nelle predette pene, salvo se il marito darà alla moglie sigortà in arbitrio del magistrato, o salvo, se il magistrato giudichi esservi giusta cagione d'andar a casa del marito», ma l'onore della prova era in capo alla moglie, Taccone (1613) p. 161, V, 10; la normativa, a partire dagli cosiddetti Statuti di Pera del XIII-XIV secolo, è sostanzialmente omogenea, cfr. Braccia (2008) pp. 159-162.

comminata la suddetta pena dovrà comunque passare gli alimenti e la multa sarà comminata ogni volta verrà meno agli obblighi»⁴².

Questo genere di misure è ricorrente. In via preliminare, si tenta di contrastare i maltrattamenti ingiustificati ai danni di una moglie innocente, e pertanto immeritevole di misure correttive, attraverso la sicurezza di non offendere, una garanzia patrimoniale a tutela del pericolo in cui può incorrere la donna, che trova effettivamente un largo impiego nella prassi⁴³. A Lucca, nel 1308, è previsto che si possa procedere in via sommaria contro il marito «*perversus et maletractans*» e costringerlo «*ad dandum sue uxori ydoneos fideiussores de uxore sua non offendenda*»⁴⁴.

In alternativa e in presenza di condotte recidive del marito, la sanzione prevede la perdita della dote, unita però alla persistenza dell'obbligo di mantenere la moglie. A Chianciano (1544) II, 80, una rubrica riguarda gli «alimenti per il marito alla moglie da darsi se per colpa sua sarà partita da esso», cioè scacciata ingiustamente e separata⁴⁵. Lo statuto di Roma (1580) I, 139: *Si alimenta per uxorem a viro petantur*) prospetta tre situazioni in cui può ritrovarsi una moglie – cioè che sia stata cacciata di casa dal marito, che egli non le presti gli alimenti dovuti, che non possa sopportare gli «*inciviles illius mores*» – e le opzioni che si presentano al marito convocato dal giudice: che riaccolga la moglie avendo prestato debita cauzione «*quod eam maritali affectione pertractabit et quod ultra quam deceat non offendet*», che collochi la dote indicata nell'istrumento dotale in luogo sicuro in modo che la moglie

⁴² Caporali (1996) p. 97, rubr. 43; sulla derivazione, Dani (2017) par. 39 dell'edizione digitale. Per Arezzo, cfr. le due edizioni del 1327 e 1337, rispettivamente edita da Camerani (1946) p. 172, III, 61; Capelli (2009) p. 226, III, 64. Qui, in ogni caso, è previsto che la restituzione della dote sia in alternativa alla *satisdactio*, ad arbitrio del giudice; e nello stesso capitolo si regolano anche gli effetti dell'adulterio femminile.

⁴³ Tavilla (2001) p. 287; Broggio (2021).

⁴⁴ Tirelli (1991) p. 269: «*si maritus fuerit perversus et maletractans uxorem suam; adeo quod possit esse suspicio de eo quod henormiter teneat eandem, dictum lucanum Regimen possit summarie, absque ordine iudiciorum et remediis iuris, compellere maritum ad dandum sue uxori ydoneos fideiussores de uxore sua non offendenda (...)* Et si maritus fuerit infamatus a patre vel a fratre vel fratribus ipsius uxoris vel aliquo ex consanguineis ipsius uxoris vel vicinis ipsius mariti et mulieris, quod non bene set inhoneste et indecenter teneret uxorem suam, teneatur Maius lucanum Regimen compellere maritum ad prestandum alimenta dicte sue uxori pro se et una camereria».

⁴⁵ Dani e Rondoni, a cura di (2014) p. 171: «Nissuno marito per l'avenire ardischi, over presumi, senza iusta et rationabil causa la moglie sua da sé scacciare. Et se altrimenti fusse fatto, il Potestà o suo Vicario, sien tenuti incontiente, secretamente, cercare ex officio da vicini del marito et di tal moglie, donde sia generato tal partimento. Et se haverano almeno per publica fama della vicinia che per colpa del marito si sarà partita, sien tenuti constrengere il medesimo a volontà» e prosegue considerando se e come gli sia stata versata la dote.

possa ricavarne gli alimenti a lei necessari in modo autonomo oppure che glieli versi egli stesso⁴⁶. Il già ricordato statuto quattrocentesco di Abbadia S. Salvatore prevede la perdita della dote qualora il marito uccida la moglie. È vero che questa fattispecie esorbita i parametri della *vis legitima* e sconfinata nel campo dei delitti ordinari, per cui il marito incorre nelle medesime sanzioni penali previste per l'omicidio, tuttavia è utile rilevare come fossero specificati puntualmente gli effetti patrimoniali derivanti da siffatta condotta⁴⁷.

La tipologia di documentazione che ho ripercorso non esaurisce, come è noto, il complesso delle fonti del diritto operanti in età medievale e moderna. Sui temi qui affrontati, la scienza civilistica sviluppa un'attenta riflessione fin dalla seconda metà del XII secolo⁴⁸, nel mentre la Chiesa porta avanti una complessa e sofisticata messa a punto della dottrina sul matrimonio e la separazione dei coniugi⁴⁹. Non a caso, lo statuto di Firenze (1325) II, 16 subordina la restituzione della dote alla moglie maltrattata all'avvenuta separazione dal coniuge celebrata davanti al giudice ecclesiastico⁵⁰.

3. È impossibile qui ripercorrere lo sviluppo del sapere giuridico e giurisprudenziale che, intorno alla definizione di *saevitia* o di odio capitale e alle loro manifestazioni ed effetti civili e penali, accompagna la storia della violenza coniugale anche nel corso della piena età moderna⁵¹. La correzione della moglie a opera del marito persiste come principio del governo domestico, sempre con il criterio dirimente della «moderazione» che, però, è ter-

⁴⁶ *Statuta Almae Urbis*.

⁴⁷ Ascheri e Mancuso (1994) p. 220, III, 76: «Che il marito che uccide la moglie sia privato dal guadagno della dote»: «Qualunque ucciderà o vero farà uccidere la sua moglie, sia escluso e privato di ogni guadagno della dote della detta sua moglie e dell'altrui suoi beni e de' figlioli che di lei avesse, in modo che nessuna cosa possa avere o ricevere per cagione de' suoi frutti o di patria potestà o di successione adveniente de' figlioli che di lei avesse, salve l'altre pene di ragione per li statuti poste».

⁴⁸ Sulla questione «*An mulier verberari possit*» e la liceità dell'abbandono del tetto coniugale, si rinvia alla puntuale ricostruzione di Minnucci (2000); Minnucci (2020); Quagliani (2000); Marchetto (2008) p. 361. Per un quadro di sintesi, Di Renzo Villata (1989) e Di Renzo Villata (2019).

⁴⁹ Marchetto (2008).

⁵⁰ Caggese *et al.* (1999).

⁵¹ Sull'impatto del Concilio di Trento sui rapporti dei coniugi in relazione alle questioni qui affrontate, v. Brambilla (2009).

mometro dei mutamenti di sensibilità nelle relazioni coniugali e domestiche⁵². Verso la fine del Settecento, la fortunata opera di Cristoforo Cosci sulla separazione coniugale accoglie una valutazione elastica dei comportamenti che possono suscitare avversione radicale nei coniugi, dando autorevole voce a un sentire diffuso⁵³.

La legislazione statutaria intorno allo *ius corrigendi* resta una trama persistente, che la codificazione rinnova e modifica nelle disposizioni di legge ma non supera altrettanto velocemente sul piano della cultura giuridica e istituzionale. Infatti, la trasformazione che attraversa la concezione della famiglia, i suoi rapporti interni, i modelli di virilità e femminilità che si impongono in tutta Europa nel corso dell'Ottocento prevede la permanenza di un'autorità maritale a cui la donna sposata è subordinata⁵⁴. L'esercizio della correzione da parte del marito nei confronti della moglie, allora, si disincaglia dalla previsione formale esplicita, ma quell'autorità che il capofamiglia ha sulla consorte solleva l'interrogativo stringente se egli possa fare uso di mezzi coattivi e violenti per «condurre ad effetto le decisioni da lui prese nell'esercizio della potestà spettantegli»⁵⁵.

Codice civile del 1865 131, infatti, recitava: «Il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno fissare la sua residenza». E sarebbe rimasto inalterato anche nel Codice del 1942⁵⁶. Articoli successivi del capo “Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio” prevedevano la sospensione degli alimenti alla moglie che avesse abbandonato il domicilio coniugale a senza giusta causa e rifiutasse di tornarvi e l'autorizzazione maritale nelle transazioni della consorte⁵⁷. Inoltre, Codice civile del 1865 1379 fissava che «Gli sposi non possono derogare né ai diritti che appartengono al capo della famiglia, né a quelli che vengono

⁵² Savelli (1715) p. 193, num. 3: dove si riporta la decisione della Rota romana *Neapolitana separationis thori, coram* Buratto, del 28 giugno 1624, secondo la quale «li pugni anco con sangue si hanno per leggier percossa, e grave [invece] se [compiuta] con bastone o altro instromento atto a offendere». Cfr. Di Renzo Villata (1989) in part. pp. 1362-1363, e il richiamo alla decisione rotale del 1613 in cui si esclude che possa contrarsi una obbligazione *de non corrigendo*, in quanto «sarebbe stata considerata *contra bonos mores* e avrebbe fornito *materiam delinquendi*», ivi, p. 1363. La Rocca (2009) pp. 251-296.

⁵³ Braccia (2008) p. 177.

⁵⁴ La bibliografia al riguardo è imponente: ricordo solo in via generale Barbagli e Kertzer (2001-2002).

⁵⁵ Lojacono (1963) p. 443.

⁵⁶ Sulla rinuncia a sostituire «dovunque» con «dove», v. Passaniti (2011) pp. 486-487.

⁵⁷ Fioravanzo (1994); Bartoloni (2021).

dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge, né alle disposizioni proibitive contenute in questo codice»⁵⁸.

La questione, dunque, si situa all'incrocio tra quanto fissa il codice civile in ordine ai rapporti tra i coniugi e quanto prevede il codice penale in merito ai reati di abuso dei mezzi di correzione e di maltrattamenti.

Per quanto riguarda il codice penale sardo-italiano del 1859⁵⁹, due articoli rilevano, entrambi inseriti nel Titolo IX “Dei reati contro l'ordine delle famiglie”, nel capo V “Di alcune speciali violazioni dell'ordine interno delle famiglie”. Codice penale del Regno di Sardegna 514 recita: «Ogni abuso nei mezzi di correzione o di disciplina che si commettesse dai genitori verso i figli, dai tutori verso i minori, dagli istitutori o maestri verso gli allievi o scolari, sarà punito cogli arresti o coll'ammenda, o coll'ammonizione, secondo le circostanze».

La moglie, quindi, è esclusa dal novero dei destinatari verso cui si indirizza la correzione e dei soggetti passivi del reato, cioè dell'abuso; tuttavia è menzionata nell'articolo successivo del codice. Codice penale del Regno di Sardegna 515, infatti, «I cattivi trattamenti di un coniuge verso l'altro, quando siano gravi e frequenti, sono puniti con l'ammonizione, con comminatoria degli arresti in caso di recidiva. Per questi fatti ha luogo soltanto l'azione privata».

Sulla scorta dei due articoli, si può concludere che:

«l'invocazione di un preteso diritto di correzione di un coniuge sull'altro [non] potesse trasformare i ‘cattivi trattamenti’ inflitti da un coniuge sull'altro a scopo educativo in una ipotesi di abuso nei mezzi di correzione, dovendo essere infatti esclusa nel modo più netto la configurabilità di uno *ius corrigendi* di un coniuge verso l'altro dal punto di vista del diritto penale e non potendo la finalità di correggere influire sulla qualificazione del fatto sotto il profilo dell'art. 514»⁶⁰.

In definitiva, il fine di correzione non poteva essere invocato per giustificare i maltrattamenti di un marito sulla moglie (ogni altra condotta più grave ricadendo in altre fattispecie di reato, secondo Codice penale del Regno di Sardegna 516).

Nei codici penali successivi, la formulazione degli articoli muta, così

⁵⁸ Sulla condizione giuridica delle donne nell'Italia post-unitaria la bibliografia è ingente, v. Vincenzi Amato (1988); Passaniti (2011); Bartoloni (2021).

⁵⁹ Il codice si rifaceva al precedente sabaudo del 1839, mentre altri codici preunitari non contemplavano né l'abuso di correzione, né i maltrattamenti in famiglia, cfr. Coppi (1979); Attanasio (2010).

⁶⁰ Coppi (1979) p. 25.

come la collocazione nei titoli, avvicinando i due reati che rispondono, soprattutto, a un diverso *animus* che muove all'azione, esplicito nei progetti⁶¹ e manifesto nelle sanzioni: mutamenti suggeriti fin dal 1868 da Francesco Carrara⁶². Codice penale italiano del 1889 390, inserito nel titolo IX "Dei delitti contro persona" (e non più quindi tra i delitti "Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie" del titolo VIII), recita:

«Chiunque, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza o di custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la detenzione sino a diciotto mesi».

Seguiva Codice penale italiano del 1889 391 dedicato ai maltrattamenti in famiglia, cioè a una platea di soggetti passivi più ampia dei coniugi:

«Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei dodici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se i maltrattamenti siano commessi verso il conuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse conjugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o l'autorità tutoria».

Proprio sul punto della procedibilità su querela della parte offesa in caso di maltrattamenti tra coniugi era intervenuto Zanardelli nel 1886 a ricordare come fosse da attribuire all'iniziativa del predecessore Bernardino Giannuzzi-Savelli⁶³. Costui, infatti, nel presentare il progetto formulato alcuni anni prima, pur rispetto a una condivisibile azione d'ufficio, esprimeva nondimeno:

«questa riserva, che l'autorità intervenga il meno possibile nei dissidii coniugali, se vuole evitare il pericolo di esacerbare gli animi e di porre ostacolo a quella riconciliazione che è sommo interesse sociale di promuovere per il bene delle famiglie» e pertanto aveva introdotto «l'aggiunta [dell'articolo 353 del progetto], secondo cui

⁶¹ Cfr. Speciale (1878) pp. 608-611.

⁶² Sul ruolo di Carrara, Garlati (2011) pp. CLXXXII.

⁶³ Progetto (1887) pp. 329-331.

se i reati di che trattasi sono commessi da un coniuge a danno dell'altro non si procede che in seguito a querela»⁶⁴.

Restava il fatto che il «chiunque» di Codice penale italiano del 1889 390 dava adito di ricomprendere nella disciplina domestica anche la moglie, su cui il marito esercitava autorità in quanto capo della famiglia e nei confronti della quale poteva ben valere quel dovere di intervento pedagogico e disciplinare. Al tempo stesso, pur a fronte dell'accresciuta sanzione nei confronti dei maltrattamenti, dove interveniva il dolo, si creava uno spazio di rinnovata impunità perché occorrevano misure di rigore anche fisico che non erano penalmente rilevanti o perché gli abusi correttivi non erano certificati dal riscontrarsi di danni o pericoli alla salute oppure perché la condotta non era classificabile tra i maltrattamenti.

Lo metteva in luce acutamente anche l'autorevolissimo Vincenzo Manzini, secondo cui la moglie è passibile del reato di abuso dei mezzi di correzione commesso dal marito⁶⁵. A suo avviso:

«Tutte le violenze commesse esclusivamente a scopo correttivo o altrimenti disciplinari, le quali non producano codesto effetto [danno o pericolo alla salute], sono fatti giuridicamente indifferenti. (...) Se la legge, nell'incriminare gli abusi disciplinari, ha posto il sudetto limite, vuol dire che consente o non cura le violenze disciplinari meno gravi di quella ch'essa prevede»⁶⁶.

Manzini sarebbe poi tornato sul tema a commento degli articoli inclusi nel codice penale del 1930, a cui egli stesso aveva collaborato.

CP 571 – ricondotto nel titolo XI “Dei delitti contro la famiglia” – dichiara:

«Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi».

⁶⁴ Progetto (1883) pp. 40 la citazione e 145 l'articolato. Progetto (1887) pp. 329-331. Garlati (2011) p. CLXXXV per la previsione fin dal progetto del 1874.

⁶⁵ Manzini (1918) p. 264: «Nel sistema del nostro diritto non si può dubitare che al marito spetti autorità, e quindi potestà correttiva, sulla moglie (art. 131 c. civ.), mentre a questa nessuna simile facoltà compete in relazione al marito. Essa perciò è passibile del reato commesso dal marito».

⁶⁶ Manzini (1918) p. 267, e più in generale, pp. 254-268.

Quando le conseguenze siano più gravi, cioè «Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni». L'articolo successivo configura invece il reato di «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli»:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Nel commentare CP 571, Vincenzo Manzini rilevava ancora l'esistenza di un «rapporto disciplinare» tra il marito e la moglie in virtù di CC 131, che la legge del 1919, mediante la quale si era abolita l'autorizzazione maritale, non aveva intaccato⁶⁷.

Questo mancato superamento, lo aveva auspicato, invece, Valeria Benetti nel suo «La donna nella legislazione italiana». Riferendosi all'«abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e (ai) maltrattamenti in famiglia», Benetti rilevava, infatti, la contraddizione per cui:

«il marito può di diritto servirsi della sua autorità per imporre costantemente il suo volere alla moglie, negandole ogni capacità ed iniziativa, d'altra parte non potrà servirsi con diritto di questa stessa autorità quando, per affermarsi, si trovi costretta [sic] di ricorrere alla violenza».

Era una fallacia del sistema – continuava – «quando si pensi che il giurista propone con (quegli articoli) in fondo di togliere il carattere violento a un istituto (quello dell'autorità maritale) che poggia interamente sulla violenza». Infatti:

«Il legislatore ne toglie le propaggini estreme, ma non ne tocca la radice; mira a spezzarne la catena degli effetti, ma non ne elimina la causa. E lasciata la causa quegli effetti per quanto negati, si riaffermeranno inesorabilmente; lasciate in vita le radici, le propaggini di svolgeranno di nuovo. E il conflitto scaturisce appunto tra la realtà e la legge: conflitto tra il fatto, che è consuetudine, di impunemente schiaffeggiare, percuotere, ledere la persona della moglie, e lo spirito della legge, onde è vietata la violazione della integrità personale della moglie da parte del marito. (...)

⁶⁷ Cocchiara (2017) p. 481.

Così la legge, consacrando in un sistema di libertà individuale, con l'istituto dell'autorità maritale, la prepotenza di un sesso sull'altro, si trova nella impossibilità di colpire gli abusi più inerenti a quell'autorità, e che più direttamente contrastano con i principii informativi del diritto moderno. Questo il circolo chiuso da cui il legislatore in realtà non può uscire»⁶⁸.

Non solo. Benetti dedicava parole molto vibranti contro la procedibilità di parte a salvaguardia della «'santità' del focolare domestico e quindi della inviolabilità delle pareti domestiche», che la portavano a evidenziare come il mancato intervento del magistrato aggravasse le prepotenze e: «si traduce(sse) nell'assenso tacito della legge ai soprusi della forza bruta». Da questa pretestuosa tutela, sarebbe derivata «non la pacificazione, ma la sopraffazione; non il consenso esplicito nell'accordo, ma il dissenso soffocato nella violenza»⁶⁹.

Nella prassi, la descrizione di quanto avviene nella relazione coniugale dipende dal contesto e dal fine a cui è destinata. Fin dall'Ottocento, nelle istanze di separazione per colpa, i mariti, che sono una esigua percentuale dei richiedenti, lamentano la condotta disdicevole delle consorti, sorde a ogni espressione con cui l'uomo abbia sollecitato il loro ravvedimento e la conformità al ruolo muliebre e coniugale: ammonimenti, a esempio, e atti che essi definiscono «amorevoli correzioni»⁷⁰, ma che, nelle versioni fornite dalle mogli, possono essere presentati come maltrattamenti o, ancor più puntualmente, come condotte che rientrano nelle cause tassative che autorizzavano la separazione: eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi⁷¹. I tribunali, però, hanno presente il diritto di correzione sulla moglie e, infatti, giudicano talora in termini di «eccessività della correzione» o di maltrattamenti imméritati, laddove l'aggettivo indica che in altre circostanze quelle condotte possono essere «meritate» di un atto correttivo o punitivo,⁷² oppure non accor-

⁶⁸ Benetti (2008) p. 63. Cfr. anche Cavina (2011) pp. 202-203.

⁶⁹ Benetti (2008) p. 63; Lucchesi (2020).

⁷⁰ Borgione (2017) p. 103.

⁷¹ Codice civile 1865 150. La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

CC 15. La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie. Sul punto: Garlati (2013).

⁷² Borgione (2017) p. 93.

dano la separazione quando la forza trova una sua ragion d'essere nel comportamento della moglie⁷³. Un aspetto che emerge dai racconti delle istanze è il nesso tra la violenza correzionale, che il marito esercita entro le mura domestiche, fino a quando la donna è a portata di mano, e quella che interviene poi, qualora la moglie si sia allontanata, con atti che mirano a ribadire pubblicamente il dominio su di lei⁷⁴.

Anche in una fase posteriore all'introduzione del Codice Rocco, la giurisprudenza procede a «un disinvolto ampliamento del contenuto e dell'ambito di operatività dello *ius corrigendi*» in un'ottica di tutela della famiglia. Lo dimostrano:

«le sentenze delle magistrature superiori che riformano quelle di grado inferiore ravvisando nello stesso fatto, qualificato nel primo giudizio come delitto di maltrattamenti, quello meno grave di abuso dei mezzi di correzione proprio attraverso una discutibile versione dello *ius corrigendi*, dei suoi presupposti, del suo contenuto e dei suoi limiti. (...) L'obiettiva qualità della condotta viene dunque degradata, ai fini dell'identificazione del reato, in favore dello scopo personale del soggetto, con la conseguenza che, accertata la finalità pedagogica o disciplinare, qualsiasi condotta, anche la più brutale, può essere inserita nello schema dell'abuso dei mezzi di correzione (se non se ne deve dichiarare addirittura la non punibilità per non aver causato il pericolo di una malattia)»⁷⁵.

Non a caso, nel 1938 una sentenza della Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso di un P.M. contro il giudizio di appello che aveva riformato una decisione del tribunale inferiore e qualificato la condotta incriminata del marito come abuso dei mezzi di correzione e non piuttosto come maltrattamenti. La Corte riconosceva che: «la moglie è soggetta alla potestà disciplinare del marito, onde costui ben può essere soggetto attivo del delitto di abuso dei mezzi di correzione o disciplina in danno della moglie, sussistendo quel rapporto disciplinare fra soggetto attivo e soggetto passivo che è presupposto del reato»⁷⁶.

Nell'illustrare la sentenza, un anno dopo, Pietro Nuvolone approvava.

«Decisione esatta. Il marito è il capo della famiglia [secondo il codice civile]. Quest'autorità direttiva implica necessariamente un potere di correzione al fine di

⁷³ Garlati (2013).

⁷⁴ Borgione (2017) pp. 98-99. Cfr. Parenti (2001), dove si rileva l'orientamento pragmatico del tribunale milanese; Feci (2023). Per l'orientamento di alcuni commentatori anche in rapporto all'interpretazione dei tribunali, Garlati (2013) pp. 247-248, 250 e 251.

⁷⁵ Coppi (1979) pp. 148 e 150.

⁷⁶ Nuvolone (1969) p. 771.

mantenere l'ordine nell'organismo familiare e di imprimergli il voluto indirizzo. Pertanto, qualora il marito – agendo con *animus corrigendi* (requisito soggettivo necessario perché non ricada nella fattispecie dei maltrattamenti) – vada oltre i limiti del suo potere, egli si renderà colpevole del delitto di *abuso dei mezzi di correzione o di disciplina* (art. 571); e non gli si dovrà imputare un reato più grave»⁷⁷.

Egli fondava la pretesa di correzione sul principio di autorità a cui si conformava l'«organismo familiare» nel regime fascista – un organismo, come è noto, che la codificazione penale aveva inteso difendere dai rischi di disgregazione –⁷⁸, sia sul dovere di protezione in capo al marito che:

«si estende anche alla tutela contro i pericoli morali, cui la donna, per sua natura, può essere in genere più esposta, con grave minaccia per lei stessa e per l'integrità, l'onore, il buon ordine della famiglia, di cui il marito è il capo responsabile. (...) Non si protegge moralmente una persona senza avere il potere di indirizzarla sulla retta via, correggendone, amorevolmente, sì, ma anche con la necessaria energia, le eventuali deviazioni»⁷⁹.

Anche una sentenza del tribunale di Ferrara, nel 1942, ribadiva il principio e consentiva al marito il ricorso all'uopo a un «*vis modica*», sebbene l'autore del commento che la illustrava non ravvisasse «nel sistema vigente un fondamento giuridico per un diritto di correzione o di coercizione spettante al marito»⁸⁰.

Come ho ricordato all'inizio, a metà degli anni Cinquanta del Novecento, a distanza di un decennio dall'entrata in vigore della Costituzione, il pronunciamento della Cassazione scioglieva i dubbi circa l'estendersi del diritto di correzione del marito sulla moglie⁸¹. La dottrina, allora e anche a breve distanza,⁸² prospettava un repertorio di posizioni consolidate in sede di giudizio nel corso dei decenni in cui si ammetteva o meno l'uso dei mezzi coattivi contro la moglie a supporto nell'autorità maritale e in funzione correttiva, se

⁷⁷ Nuvolone (1969) p. 771.

⁷⁸ Sulle diverse posizioni espresse in fase di progettazione del codice intorno alla disparità di diritti dei coniugi, v. Passaniti (2011) pp. 441-445.

⁷⁹ Nuvolone (1969) pp. 776-777; Cocchiara (2017) pp. 483-486.

⁸⁰ Buono (1942) p. 5: «Niun dubbio – ripetesì – che al marito spetti uno *ius corrigendi* sulla moglie: questa è soggetta, in forza dell'autorità maritale, alla potestà disciplinare del marito; onde costui può ben essere soggetto attivo del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina in danno della moglie, sussistendo quel rapporto disciplinare, che del reato stesso è presupposto».

⁸¹ Ma ancora due anni prima la Cassazione aveva espresso un orientamento diverso, Cocchiara (2017) p. 488.

⁸² Pisapia (1957); Lojacono (1963).

ne calibrava l'opportunità e la misura in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti. Eppure la questione meritava ancora di essere illustrata a segno che, pur con tutti i distinguo interpretativi e una consuetudine invalsa avversa al ricorso alla violenza:

«consentiti devono ritenersi comunque i rimproveri, gli avvertimenti, le disapprovazioni ed ogni forma di richiamo e censura, oltreché ogni attività di persuasione, di guida, di consiglio e di incitamento, salvo che per le particolari circostanze del caso o per ogni altra ragione idonea non assumano carattere ingiurioso e legittimino la moglie ad ottenere la separazione personale dal coniuge»⁸³.

Solo la riforma del diritto di famiglia nel 1975 ha quindi risolto in via definitiva una pretesa facoltà di correzione e di castigo in capo al marito che, a lungo, ha connotato i rapporti coniugali e affettivi e che forse ancora ricorre come ingrediente di quella «cultura» che alimenta relazioni disfunzionali, manifestazioni di possesso, forme di controllo e atti di violenza di genere in tutte le sue declinazioni, fisiche e psicologiche.

Fonti

- Antonelli G. (1996). *Statuti di Spoleto del 1296*. Firenze.
- Ascheri M. e Mancuso F. (1994). *Abbadia San Salvatore: una comunità autonoma nella Repubblica di Siena: con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*. Siena.
- Azzetta L., a cura di (2001). *Ordinamenti, provvisioni e riformazioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia, 1355-1357. Edizione critica del testo autografo*. Venezia.
- Bambi F., Salvestrini F. e Tanzini L., a cura di (2023). *Gli Statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare. II. Statuto del Podestà*. Firenze.
- Benatti C., a cura di (2005). *Statuti di Cividale*. Udine.
- Braidì V., a cura di (2002). *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (Libri I-III)*. Bologna.
- Camerani G. (1946). *Statuto di Arezzo (1327)*. Firenze.
- Caggese R., a cura di (1999). *Statuti della Repubblica fiorentina. 2. Statuto del podestà dell'anno 1325*. Nuova edizione a cura di Pinto G., Salvestrini F. e Zorzi A. Firenze.
- Capelli V. (2009). *Statuto del Comune e del popolo di Arezzo (1337)*. Arezzo.
- Caporali G., a cura di (1996). *Gli statuti di Montepulciano, 1337*. Montepulciano.

⁸³ Lojacono (1963, p. 467 e per l'intera trattazione pp. 443-467). Sugli sviluppi in età repubblicana, Cocchiara (2017, pp. 487-493).

- Caprioli M., a cura di (2008). *Lo statuto della città di Rieti: dal secolo XIV al secolo XVI*. Roma.
- Ceci G., Pensi G. e Schupfer F., a cura di (1897). *Statuto di Todi del 1275*. Todi.
- Ciampi I., a cura di (1872). *Cronache e statuti della città di Viterbo*. Firenze.
- Codice penale per il Regno d'Italia* (1889). Padova 2009
- Codice penale per il Regno d'Italia* (1930): Codice Rocco. Padova 2010.
- Constitutiones sive statuta magnificae civitatis Anconae*. Ancona 1566.
- Costa Restagno J. e Piergiovanni V. (1995). *Gli statuti di Albenga del 1288*. Bordighera.
- Dani A. e Rondoni A., a cura di (2014). *Chianciano e i suoi statuti in età moderna. Una comunità federata dello Stato di Siena*. Monteriggioni.
- Della Giustina M., a cura di (2016). *Statuta Cenetae cum indice omnium rubricarum. Trascrizione del manoscritto*. Disponibile su: <https://openyls.law.yale.edu/handle/20.500.13051/5424>.
- Dolciami Crinella S. e Paoli U., a cura di (1993). *Lo statuto comunale di Sassoferrato*. Sassoferrato.
- Forgiarini G., a cura di (1996). *Lo statuto di Bergamo del 1353*. Spoleto.
- Mendoza R. (2022). *Roma nel Trecento. Gli statuti del comune di Roma del 1363*. Roma.
- Gualazzini U. e Solazzi G., a cura di (1952). *Statuta et ordinamenta comunis Cremonae, facta et compilata currente anno Domini MCCCXXXIX. Liber statutorum comunis viteliana (saec. XIV)*. Milano.
- Speciale M. (1878). *Progetti comparati del Codice penale pel Regno d'Italia. Studio*. Roma.
- Podestà L., a cura di (1893). *Statuti di Sarzana dell'anno MCCLXIX*. Modena.
- Progetto del Codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883 dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Savelli) con la relazione ministeriale*. Roma, 1883.
- Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Zanardelli). Seduta del 22 novembre 1887*. In: *Camera dei deputati, Atti parlamentari, legislatura XVI, seconda sessione*. Roma, 1887.
- Rinaldi E. e Sella P., a cura di (1913). *Statuto di Forlì dell'anno MCCCLIX: con le modificazioni del MCCCLXXIII*. Roma.
- Savelli M.A. (1715). *Pratica universale*. Venezia.
- Savini F. (1889). *Statuti del comune di Teramo del 1440*. Firenze.
- Statuta Almae Urbis Romae... cum glossis D. Leandri Galganetti*. Roma, 1611.
- Statuta civitatis Aquarum*. Aqui 1618.
- Statuta et nouae reformationes vrbis Romae, eiusdemq. varia priuilegia a diuersis Romanis pontificibus emanata in sex libros diuisa nouissime compilata*. Roma 1521-1523
- Statuta illustrissimae civitatis Narniae*, Narni 1716.
- Statuta magnificae civitatis Bergomi*. Bergamo 1727.
- Statuta vrbis Ferrariae reformata anno Domini 1567...Ferrara* 1624.

- Statuti della città di Lucca nuouamente corretti, et con molta diligentia stampati*, Lucca 1539.
- Sclopis F., a cura di (1838). *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*. In *Historiae patriae monumenta*, II. *Leges municipales*. Torino: col. 636-745.
- Taccone O., a cura di (1613). *Degli Statuti ciuili della Serenissima Republica di Genoua libri sei*. Genova.
- Tirelli V., a cura di (1991). *Statutum Lucani communis, an. MCCCVIII*. Lucca.
- Zdekauer L., Sella P., a cura di (1910). *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*. Roma.

Riferimenti bibliografici

- Attanasio F. (2019). *Il minore vittima di reato: i maltrattamenti in famiglia nel regno d'Italia*. In: *Italian Review of Legal History*, 5: 7, 231-253. DOI: 10.13130/2464-8914/12647.
- Bartoloni S., a cura di (2021). *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*. Roma.
- Benetti V. (1908). *La donna nella legislazione italiana*. Roma.
- Boari M. (2007). *La coercizione privata nella Magna glossa: tracce fra diritto e violenza*. Milano.
- Borgione A. (2017). *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)*. In: Feci S., Schettini L., a cura di, *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*. Roma: 87-105.
- Braccia R. (2008). *Mogli in fuga: riflessioni sugli effetti patrimoniali della separazione coniugale nell'esperienza giuridica genovese d'antico regime*. In: *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, Soveria Mannelli. 157-182.
- Brambilla E. (2009). *Il Concilio di Trento e i mutamenti nella legittimità dei rapporti tra sposi*. In: *Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna*. Roma: 51-76. DOI: 10.1400/156919.
- Broggio P. (2021). *Governare l'odio. Pace e giustizia criminale nell'Italia moderna (secoli XVI-XVII)*. Roma.
- Buono A. (1942). *Potestà maritale, ed abuso di mezzi di correzione o di disciplina*. Milano.
- Caporrella V. (2010). *La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente*. In: *Storicamente*, 6(9). DOI: 10.1473/stor70.
- Canosa R. (1978). *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*. Milano.
- Caracausi A. (2014). *Beaten Children and Women's Work in Early Modern Italy*. In: *Past & Present*, 222/1: 95-128. DOI : 10.1093/pastj/gtt043.
- Carbasse J.-M. (2012). *La correction domestique, vis licita. Du droit romain au droit de la France mériionale XII^e-XIV^e siècles*. In: *L. Otis-Cour, a cura di. Histoires de famille. A la convergence du droit pénal et des liens de parenté*, Limoges: 17-32.

- Cavina M. (1995). *Il potere del padre*. Milano.
- Cavina M. (2014). *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*. Bari.
- Cocchiara M.A. (2017). *Donne, politica, istituzioni e società. Temi e questioni di genere*. Canterano.
- Coppi F. (1979). *Maltrattamenti in famiglia*. Perugia.
- Cicerchia A. (2010). «Ad Correctionem Patris». *La pratica del carcere privato nella Roma del Seicento*. In: Alessi M., Baccarini I. e Cifariello A., a cura di, *Padri e figli. Atti del Convegno*. Roma: 275-282.
- Dani A. (2017). *Struttura e caratteri generali degli statuti medievali dei Comuni della Repubblica di Siena*. In: *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIIIe–XVe siècle)*, a cura di Lett D. Paris.
- Dani A. (2015). *Gli statuti dei comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV): profilo di una cultura comunitaria*. Monteriggioni.
- Di Renzo Villata G. (1989). *Separazione personale dei coniugi*. Storia. In: *Enciclopedia del Diritto*, XLI. Roma: 1350-1376.
- Di Renzo Villata G. (2017). *La 'crisi' della vita coniugale tra giustizia civile e ecclesiastica (dal Medioevo ... alla Milano secentesca)*. In: Benedetti M., Santangelo Cordani A. e Bassani A., a cura di, *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età moderna*. Milano: 183-222.
- Feci S. (2023). *Contro la violenza domestica. Agency delle donne e istituzioni nell'Italia del secondo Ottocento*. In: Mastroberti F. e Pignata M., a cura di, *MaLeFemmine? Itinerari storico-giuridici di una parità 'incompiuta'*. Napoli: 147-180.
- Feci S. e Schettini L., a cura di (2017). *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*. Roma.
- Feci S. e Schettini L., a cura di (2024). *L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia*. Roma.
- Ferrante L. (2017). *Politica e violenza di genere a Bologna nella prima età moderna. Antonia Sanvitale vs Aurelio Dall'Armi*. In: Feci S., Schettini L., a cura di, *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*. Roma: 43-62.
- Fioravanzo M. (1994). *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita*. In: *Clio*, XXX, 4: 641-725.
- Garlati L. (2011). *Reati di cui i legislatori si occupano poco e gli scrittori pochissimo: l'abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti in famiglia nel codice Ticinese*. In: Vinciguerra S., a cura di, *Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)*. Verona: CLXXVII-CCXII.
- Garlati L. (2013). *Tra moglie e marito. Conflitti familiari e intervento del giudice nell'Italia postunitaria*. In: *Acta Histriae*, 21, 3: 233-256.
- La Rocca C. (2009). *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*. Bologna.
- Lett D., a cura di (2019). *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XIIIe-XVe siècle)*. Paris.
- Lojacono V. (1963). *La potestà del marito nei rapporti personali tra coniugi*. Milano.

- Lo Schiavo L. (2017). *La storiografia statutaria degli ultimi trent'anni. Considerazioni brevi tra passato e futuro prossimo*. In: *Historia et ius*, 12: paper 23.
- Lucchesi M. (2020) *Un commento femminista al codice civile. Valeria Benetti Brunelli, La donna nella legislazione italiana (1908). Prime note sul diritto privato e pubblico*. In *Historia et ius*, 17: paper 18. DOI: 10.32064/17.2020.18.
- Manzini V. (1918). *Trattato di diritto penale italiano*. VII. Torino.
- Massironi A. (2015). *La pietas del padre: punizione e correzione dei figli nel tardo diritto comune*. In: *Rivista internazionale di diritto comune*, 26: 141-178.
- Minnucci G. (2000). «*An mulier verberari possit*». Una «*quaestio disputata*» di argomento matrimoniale. In: Seidel Menchi S. e Quaglioni D., a cura di, *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*. Bologna: 491-498.
- Minnucci G. (2020). «*Viro quatenus castigatio in uxorem permittatur*». *La separazione fra coniugi ex saevitia in una decisione giudiziale dell'età moderna*. In: Santangelo Cordani A. e Ziccardi G., a cura di, *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*. Milano: 19-41.
- Neri V. (2016). *Il marito dominus e la violenza coniugale nella società tardoantica (a partire da una costituzione di Teodosio II)*. In: Neri V. e Girotti B., a cura di, *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*. Milano: 51-78.
- Noonan J.T. Jr (1967). *Marital affection in the canonists*. In: *Studia Gratiana*, 12: 479-510.
- Notari S. (2020). *Statuti di Roma tra governo repubblicano e signoria pontificia*. In: Miglio M. e Lori Sanfilippo I., a cura di, *Roma 1347-1527. Linee di un'evoluzione. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma, 13-15 novembre 2017*. Roma: 157-176.
- Nuvolone P. (1969). *Appunti in materia di autorità maritale*. In: *Trent'anni di diritto e procedura penale. Studi*, II. Padova: 771-779.
- Parenti M. (2001). *La separazione dei coniugi nella giurisprudenza del tribunale di Milano dal 1891 al 1905*. In: *Studi di storia del diritto*, III. Milano: 756-823.
- Passaniti P. (2011). *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale"*. Milano.
- Pertile A. (1871). *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione, III, Storia del diritto privato*. Padova.
- Pisapia G. (1953). *Delitti contro la famiglia*. Torino.
- Pisapia G. (1957). *Norme di diritto e norme di civiltà: a proposito del preteso "ius corrigendi" del marito nei confronti della moglie*. In: *Rivista italiana di diritto penale*, X: 421-424.
- Poutrin I. e Luset E., a cura di (2022). *Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir*. Paris.
- Quaglioni D. (2000). «*Divortium a diversitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*. In: Seidel Menchi S. e Quaglioni D., a cura di, *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*. Bologna: 95-118.
- Salvestrini F. e Tanzini L. (2015). *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti*

- nell'Italia del Basso Medioevo. In: Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV. Roma: 250-301.*
- Sbriccoli M. (1998). *'Vidi communiter observari'. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII. In: Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27: 231-268.*
- Vernelli C. (1993). *Note sulla condizione femminile negli statuti comunali dell'Italia centrale. In: Proposte e ricerche, 16: 187-202.*
- Vincenzi Amato D. (1988). *Il diritto di famiglia dalla Rivoluzione francese al 1919. In: Melograni P., a cura di, La famiglia italiana dall'800 ad oggi. Roma-Bari: 629-658.*